

ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE TECNICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE

Art. 1)

Il Comune di Gabicce Mare concede, lo spazio pubblico di complessivi **mq 10,00**, posizionato nel giardino pubblico ubicato in località Case Badioli, via Don Sturzo, in prossimità della SS.16, come individuato nella planimetria, controfirmata in segno di accettazione, che figura come allegato **in calce** al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, alle condizioni tutte indicate dagli articoli successivi.

Art. 2)

L'area di cui al precedente art. 1 è concessa esclusivamente per l'installazione e la gestione di un erogatore di acqua potabile trattata e relativa struttura con esclusione di qualsiasi altra struttura, anche se a carattere accessorio o complementare fatto salvo eventuali arredi previsti nella proposta tecnica e quanto previsto al successivo art. 6.

Il concessionario non può, a pena di decadenza della concessione, e salvo specifica autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l'originaria destinazione per la quale l'area viene concessa, né installare attrezzature aggiuntive, di qualsiasi tipo.

Art. 3)

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto e quindi dal **XXXXXXXXXX** al **XXXXXXXXXX**, **rinnovabili** su richiesta del concessionario, ad insindacabile giudizio del Concedente.

Il rinnovo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui alla presente convenzione.

Il concessionario ai sensi del successivo art. 12 della presente schema di contratto è esonerato dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

E' escluso il rinnovo tacito.

Nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, il limite del consumo minimo garantito di cui al successivo art. 6 non venga raggiunto per almeno due volte, anche in anni non consecutivi, è facoltà del Concedente rescindere il contratto senza che il concessionario possa vantare alcun diritto economico nei suoi confronti.

Art. 4)

Il concessionario gestirà l'impianto e ne introiterà i ricavi sopportando le spese di installazione e gestione. Le tariffe di vendita sono quelle fissate e offerte in sede di gara. Gli eventuali aumenti in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Istat – FOI) applicati a partire dal terzo anno, devono essere preventivamente approvati dal Comune.

Art. 5)

Gli impianti ed i relativi macchinari dovranno essere completi di garanzie e certificazioni emesse dai produttori ed installatori e dovranno aver ottenuto il Marchio di Conformità Igienica ai sensi del D.M. 174/2004 rilasciata dall'Istituto per la Qualità Igienica per le Tecnologie Alimentari.

Gli impianti dovranno essere in regola con la disciplina sulla verifica periodica degli strumenti metrici.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa a:

- Fornitura e installazione dell'impianto di trattamento, completo di sistema di erogazione di acqua naturale e gassata
- Gestione del servizio C02 alimentare
- Intestazione utenza dell'acqua dell'acquedotto
- Intestazione utenza elettrica

- Intestazione dello scarico alla rete fognaria, secondo quanto sarà indicato dal Gestore del servizio idrico integrato dell'acqua
- Rapporti con ASUR
- Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, finalizzata a rendere efficiente il suo funzionamento con l'erogazione costante di acqua trattata proveniente dall'acquedotto pubblico
- Cambio filtri e lampade
- Piano di autocontrollo HACCP
- analisi chimiche e batteriologiche periodiche dell'acqua potabile in distribuzione.
- Assicurazione RCT incendio/atti vandalici
- Basamento per la posa in piano della struttura
- Pulizia periodica dell'area di pertinenza e del manufatto installato.
- Predisporre un punto presa e consentire l'allacciamento all'impianto elettrico per alimentare decorazioni natalizie (albero) nel periodo dal 08/12 al 6/01 (compresi) di ogni anno di concessione. L'impianto alimentato non potrà superare la potenza di **500 W**.

E' inoltre a carico del Concessionario:

- Fornitura e installazione di n. 2 erogatori di acqua naturale (liscia) a temperatura ambiente e /o refrigerata, completi di garanzie e certificazioni emesse dai produttori ed installatori e dovrà aver ottenuto il Marchio di Conformità Igienica ai sensi del D.M. 174/2004 rilasciata dall'Istituto per la Qualità Igienica per le Tecnologie Alimentari; di cui n.1 presso la scuola elementare di Case Badioli e n.1 presso la scuola materna – asilo nido di Ponte Tavollo con i seguenti oneri a proprio carico:
 - Rapporti con ASUR
 - Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, finalizzata a rendere efficiente il suo funzionamento con l'erogazione costante di acqua trattata proveniente dall'acquedotto pubblico
 - Cambio filtri e lampade
 - Piano di autocontrollo HACCP
 - analisi chimiche e batteriologiche periodiche dell'acqua potabile in distribuzione.

Farà altresì parte integrante del contratto il progetto tecnico e relativi obblighi, presentato in sede di gara ed oggetto di aggiudicazione, che il concessionario si impegna ad osservare.

Art 6)

Il Comune di Gabicce Mare garantisce al concessionario un consumo minimo annuo pari a litri 250.000,00 al costo di 4,1 (quattro virgola uno) centesimi di euro per litro oltre IVA a norma di legge pari a 5 (cinque) centesimi IVA compresa.

Nel caso in cui il totale dei litri di acqua erogati in un anno sia inferiore al consumo minimo garantito il compenso dovuto al concessionario sarà calcolato con la seguente formula:

$[(\text{lt. } 250.000 \text{ al netto del ribasso di gara} - \text{lt. Erogati}) * 0,05] = \text{compenso spettante al concessionario iva a norma di legge compresa.}$

Per la gestione di ogni singolo erogatore di acqua naturale (liscia) a temperatura ambiente e /o refrigerata installato nelle scuole il Comune pagherà un compenso annuale pari a €. 1.250,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre a iva a norma di legge.

Art 7)

L'area viene concessa nello stato di fatto e diritto in cui si trova completa di allacci alle utenze elettrica e idrica fognaria. Sull'area oggetto della concessione potranno essere collocate esclusivamente installazioni di carattere mobile.

La struttura dovrà essere armonizzata dal punto di vista estetico-ambientale con il contesto dell'area circostante.

I distributori devono essere in condizioni di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munito di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti, nonché di tutte le

autorizzazioni, compresa quella sanitaria, necessarie per la commercializzazione del prodotto e messa in esercizio del distributore.

L'area è consegnata nello stato dei luoghi in cui si trova.

L'area concessa e la struttura devono essere mantenute in condizioni di perfetta pulizia e decoro. In caso di manomissione del suolo, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune. Eventuali danni arrecati dovranno essere riparati tempestivamente e, comunque, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla loro natura ed entità, pena l'esecuzione in danno del concessionario.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione Marche n.27/2009 "Testo Unico in Materia di Commercio".

Art 8)

Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale. Il concessionario ha stipulato polizza assicurativa numero XXXXX In data XXXXXXX con XXXXXXXXXXXXXXX per il massimale di €. 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni singolo sinistro, per la responsabilità Civile, in cui siano menzionati espressamente i distributori di acqua. Periodicamente il distributore dovrà essere sottoposto a revisione e manutenzione, da parte di tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e salubrità, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non corretta manutenzione.

Devono essere svolte analisi chimiche e batteriologiche e/o all'occorrenza (salvo controlli più frequenti eventualmente richiesti dal competente organo di controllo, anche in ottemperanza a specifico atto di indirizzo emanato dalla regione Marche), i cui risultati dovranno essere comunicati al Comune.

Devono essere garantite tutte le operazioni di manutenzione e disinfezione ordinarie e straordinarie come da programma allegato all'offerta tecnica e quelle aggiuntive eventualmente prescritte dall'ASUR, compreso il ricambio periodico dei filtri secondo il programma di manutenzione comunicato al Comune o all'occorrenza .

Art.8)

Il Comune potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di manutenzione dell'area occupata, del distributore e sua struttura di ricovero , nonché , in generale, il rispetto delle altre condizioni contenute nella presente concessione.

Art. 9)

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione, anche parziale o temporanea, delle aree concesse.

Art. 10)

La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ;
- b) in caso di gravi e/o reiterate violazioni alle condizioni previste dalla presente concessione;
- c) l'accertamento di danni gravi alle proprietà comunali;
- d) mancato reintegro della cauzione di cui al successivo **art. 13.**

Art. 11)

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, anche temporaneamente, la concessione in qualunque momento, per motivi di pubblici interessi, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, della revoca è dato un preavviso di almeno 15 giorni.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui il consumo minimo garantito non venga raggiunto per almeno due anni solari anche non consecutivi.

Art. 12)

L'impianto è di proprietà del concessionario per tutta la durata del contratto; alla scadenza, i contatori delle utenze saranno volturate al Comune e eventuali arredi e le pavimentazioni delle aree diventano di proprietà del Concedente (Comune).

In ragione di quanto sopra, nel rispetto dell'art. 49 del D.Lgs 507 del 15/11/1993 **il concessionario è esonerato dal pagamento** della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 13)

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario deve costituire una cauzione come da legge mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; detta polizza verrà svincolata alla scadenza della concessione e dopo la restituzione dell'area e la verifica positiva del suo stato.

La cauzione dovrà essere ricostituita in caso di rinnovo della Concessione, o di escussione parziale della garanzia.

Art. 14)

Per eventuali disservizi e/o disagi nell'espletamento del servizio il concedente, nei confronti del Concessionario, applicherà le seguenti sanzioni da introitare rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente **art. 13**,

- a) Interruzione del servizio di distribuzione di acqua all'utenza, € 50,00 per ogni singolo giorno di mancata erogazione del servizio a partire dal terzo giorno (compreso);
- b) Interruzione del servizio di distribuzione di acqua all'interno delle scuole o di eventuali altri edifici comunali. € 50,00 per ogni singolo giorno di interruzione a partire dal secondo giorno (compreso).
- c) Mancato rispetto di eventuali prescrizioni dettate dall'ASUR. € 50,00 per ogni singolo giorno di ritardo rispetto al termine dettato dall'ASUR.
- d) Violazione del piano HACCP (piano tecnico offerto in sede di gara) € 100,00 per ogni singola violazione.
- e) Violazione degli obblighi contrattuali. € 50,00 per ogni singola violazione.

Art. 15)

Il concessionario è autorizzato a gestire direttamente la pubblicità cartellonistica, sonora e di qualsivoglia altra natura all'interno dell'impianto oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà stipulare in proprio i contratti con le ditte, esonerando da ogni onere e responsabilità a tal riguardo il Comune di Gabicce Mare.

Ogni responsabilità, diretta e indiretta, verso terzi e verso il Comune di Gabicce Mare per la localizzazione degli spazi pubblicitari, per gli impianti utilizzati per la pubblicità e, in generale, per tutto ciò che attiene la gestione della pubblicità all'interno dell'area data in concessione è a totale carico del concessionario, che ne risponde a pieno titolo e sotto ogni profilo. Il Comune di Gabicce Mare è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Comune riscuoterà dalla concessionaria l'imposta sulla pubblicità eventualmente dovuta nei termini di legge.

Art. 16)

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Pesaro per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione.

Sf

IL RESPONSABILE 3^A SETTORE
Gestione del Territorio
Arch. Michele Bonini